

Legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1.

Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

(B.U. 10 gennaio 2002, n. 2)

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. La Regione Piemonte, per l'anno 2002, pone in atto un intervento straordinario ed urgente al fine di assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b) del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'operatività immediata delle agenzie di viaggio e turismo, messe in crisi dalla fase di contrazione del settore turistico dovuta alla contingente situazione internazionale.
2. L'intervento di cui al comma 1, è attuato con le seguenti misure:
 - a) la costituzione di un fondo speciale di garanzia bancaria al fine di consentire l'accesso ai finanziamenti necessari alle agenzie e per consentire il contenimento dei relativi tassi di interesse;
 - b) la realizzazione di programmi promozionali finalizzati al sostegno dell'attività delle agenzie;
 - c) la realizzazione di iniziative di presenza coordinata in manifestazioni del settore turistico;
 - d) la realizzazione di progetti di riqualificazione ed aggiornamento professionale dei lavoratori del comparto.
3. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 2, le agenzie di viaggio e turismo presenti ed operanti nel territorio piemontese, autorizzate all'esercizio ai sensi della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo).
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione del fondo previsto dal comma 2.

OPERATIVITA' DEL FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO (L.R. 1/02 art. 9 comma 2 lettera a)

1. L'importo di € 2.583.000,00=, è destinato alla costituzione del Fondo di Garanzia per la concessione di finanziamenti da parte delle Banche convenzionate con Finpiemonte alle Agenzie di viaggio localizzate in Piemonte.

2. I finanziamenti vengono richiesti dagli operatori direttamente al sistema bancario. Possono ottenere i finanziamenti le Agenzie di viaggio e turismo presenti ed operanti sul territorio

piemontese, in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 30.3.1988 n. 15, con esclusione delle filiali a gestione diretta di cui alla circolare del Presidente della Giunta regionale n. 5/TUS dell'11 maggio 1999.

3. La Finpiemonte ha stipulato con il sistema bancario e i Consorzi di garanzia collettiva fidi, apposite convenzioni, per la concessione di finanziamenti al tasso pari all'Euribor a sei mesi più l'1% di spread, assistiti da garanzia emessa a valere sul Fondo Regionale.
4. I finanziamenti verranno erogati dal sistema bancario con garanzia da parte dei Consorzi fidi pari al 100% della somma erogata
5. Il Fondo viene riservato ai Confidi secondo il volume di affidamenti prestatato.
6. Il finanziamento richiesto può variare da €15.000 a €150.000 con durata 36 – 60 mesi.
7. Il finanziamento verrà concesso in unica soluzione dalle banche sulla base di istruttoria tendente a verificare lo stato di insolvenza dell'impresa e dietro presentazione da parte della stessa di:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.44 del DPR 445/2000 dal quale risulti l'esistenza in vita dell'impresa;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.44 del DPR 445/2000 dal quale risulti che l'impresa non ha richiesto e si impegna a non richiedere altre agevolazioni per la spesa oggetto del finanziamento;
 - autocertificazione del possesso di autorizzazione comunale di cui al precedente punto 2).

UTILIZZO DEL FONDO AL 7/1/03

€ 1.369.000,00 su € 10.329.137,98 tenendo conto del moltiplicatore 1/4